

REGOLAMENTO (CE) N. 1207/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53 e l'articolo 80, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nel caso di una pratica tradizionale regolata da disposizioni particolari dello Stato membro produttore, in deroga alla regola generale quest'ultimo può consentire, con un'autorizzazione esplicita e con riserva di un adeguato controllo, che un v.q.p.r.d. sia ottenuto correggendo il prodotto di base di tale vino con l'aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata di cui questo vino porta il nome. Per evitare che gli operatori economici e le autorità competenti siano penalizzati dallo scadere della suddetta deroga, prevista all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione⁽²⁾, occorre concedere una nuova proroga.
- (2) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002 sono elencate le varietà di viti e i loro sinonimi che comprendono un'indicazione geografica e che possono figurare sull'etichettatura dei vini. Occorre adattare l'allegato aggiungendovi le corrispondenti menzioni utilizzate dalla Romania.
- (3) Per ragioni connesse agli oneri amministrativi e per evitare di ostacolare gli scambi commerciali, è opportuno

che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° luglio 2007.

- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 753/2002.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 31, paragrafo 3, è modificato come segue:
 - a) al secondo comma, lettera b), la data «31 agosto 2007» è sostituita dalla data «31 agosto 2008»;
 - b) al terzo comma, la data «31 agosto 2007» è sostituita dalla data «31 agosto 2008»;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 382/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 12).